

STATUTO DELLA CASSA EDILE DI LATINA

ART. 1

Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione

In conformità degli artt. 34 e 62 dei contratti collettivi nazionali di lavoro 24/7/1959 e del 26/7/1961 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, nonché degli artt. 3 e 5 e del contratto integrativo di lavoro 28/11/61 della provincia di Latina, è costituita «LA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LATINA».

ART. 2

Sede, funzioni e durata

La Cassa Edile ha sede in Latina ed è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'Ance, Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil) che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra la Associazione Provinciale degli Industriali di Latina - Sezione Edili e la Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil della provincia di Latina.

La Cassa Edile adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano, nel territorio della provincia di Latina, le attività edilizie ed affini, per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui al primo comma. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui ai commi precedenti, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

ART. 3

Rappresentanza e domicilio legale

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente.

Tutti i lavoratori iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la Cassa Edile.

ART. 4

Scopi

La Cassa Edile ha i seguenti scopi:

- a) Amministrare le somme costituenti il trattamento economico per ferie gratifica natalizia e festività.
- b) Gestire contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi del contratto integrativo.
- c) Utilizzare i fondi risultanti dai redditi attivi dell'amministrazione per quelle opere di previdenza e assistenza di carattere morale, culturale, professionale ed economico come da Regolamento deliberato dal Comitato di gestione.
- d) Ogni altro compito congiuntamente affidato dalle associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della circoscrizione di Latina ad esse aderenti.

ART. 5

Iscritti

Sono iscritti alla Cassa Edile tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente statuto e prestano servizio nel territorio della provincia di Latina.

ART. 6

Rapporto di Iscrizione

L'inizio del rapporto di iscrizione alla Cassa Edile coincide con l'inizio del servizio del lavoratore presso il proprio datore di lavoro: quest'ultimo, in applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro, è tenuto ad iscrivere alla Cassa Edile i propri operai.

Il rapporto ha termine per i seguenti motivi:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella indicata nell'art. 2 del presente statuto;
- b) espatrio dell'iscritto;
- c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

ART. 7

Contributi e versamenti alla Cassa Edile

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle competenti associazioni sindacali di

categoria. Gli stessi contratti collettivi stabiliscono anche i compensi e le indennità spettanti agli operai che devono essere amministrati dalla Cassa Edile.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le relative modalità di versamento.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività, nonché dei contributi posti a suo carico e di quelli posti a carico dell'operaio.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

In caso di inadempimento la Cassa Edile può agire legalmente nei confronti dei datori di lavoro.

ART. 8 **Organi della Cassa Edile**

Sono organi della Cassa Edile:

- IL COMITATO DI PRESIDENZA;
- IL COMITATO DI GESTIONE;
- IL CONSIGLIO GENERALE;
- IL COLLEGIO SINDACALE.

a) IL COMITATO DI PRESIDENZA:

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'Ance assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente delegherà per iscritto al Vice Presidente tutti o parte dei suoi poteri.

b) IL COMITATO DI GESTIONE:

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2,

relativi ai contributi e alle prestazioni, nonché il bilancio consuntivo.

Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale della circoscrizione di Latina aderente all'Ance e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Circostrizione di Latina aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

È di competenza del Comitato di Gestione assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico.

c) CONSIGLIO GENERALE:

Il Consiglio generale è composto da:

- 1) - 12 componenti il Comitato di gestione;
- 2) - 3 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'Ance.
- 3) - 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentati nel Comitato di Gestione.

Due dei posti di cui ai punti 2) e 3) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell'art. 8 lettera B alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni nazionali.

Spetta al Consiglio Generale di:

esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite; approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

d) COLLEGIO SINDACALE:

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dalla Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2. Il terzo membro che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei revisori Ufficiali dei Conti.

In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del tribunale.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. Le predette Organizzazioni designano inoltre 2 sindaci supplenti (uno di parte industriale e uno di parte operaia), destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore. Ai sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno, dal Comitato di Gestione possibilmente in sede di approvazione di bilancio.

DURATA DELL'INCARICO:

I membri del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e del Collegio Sindacale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

È però data facoltà alle organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

In caso di recesso e di decadenza, le rispettive organizzazioni sindacali provvederanno alla sostituzione dei membri cessanti.

I membri degli Organi suddetti nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

GRATUITÀ DELLE CARICHE:

Tutte le cariche sono gratuite.

CONVOCAZIONI:

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 6 membri del Comitato di Presidenza o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eventuale urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo idoneo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente a ciò delegato, ed a esse può essere chiamato ad assistere, con voto consultivo, il Direttore.

Il Consiglio Generale si riunisce di norma 2 volte l'anno od ogni qualvolta viene richiesto da almeno 9 membri del Consiglio Generale. La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eventuale urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo idoneo. Gli avvisi devono contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente a ciò delegato ed a esse può essere chiamato ad assistere, con voto consultivo, il Direttore. Il Collegio dei Sindaci si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci partecipano alla riunione del Comitato di gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

DELIBERAZIONI:

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle relative delibere è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei suoi componenti. Ciascun membro ha un voto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

ART. 9

Personale della Cassa

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento, il Comitato di Gestione può nominare un Direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Comitato medesimo.

Il Comitato di gestione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Direttore. Per le assunzioni ed i licenziamenti del rimanente personale valgono le disposizioni contenute nell'art. 8 del presente statuto. i contenute nell'art. 8 del presente statuto.

ART. 10

Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni mobili, immobili e somme che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione non altrimenti destinati dal Consiglio Generale;
- c) dalle somme che per qualsivoglia altro titolo e premesse le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa stessa.

ART. 11

Rendite

Le rendite della Cassa sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera b) dell'articolo 4 del presente statuto;
- b) dagli interessi attivi derivanti dall'attività di tutte le gestioni della Cassa;
- c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura che sarà stabilita dal Comitato di Gestione;
- d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Comitato di Gestione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività;
- e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi lo scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
- f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo venissero in possesso della Cassa.

ART. 12
Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente; sulla base delle suddette documentazioni, qualsiasi prelievo o pagamento deve essere effettuato con la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 13
Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° Ottobre e terminano il 30 Settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa di cui all'art. 4 con l'indicazione, per ognuna di esse, delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere presentati dal Comitato di gestione e devono essere approvati, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 Dicembre di ogni anno, dal Consiglio Generale. Conseguentemente, essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione predetta. Entro il 30 Settembre di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

ART. 14
Liquidazione

La messa in liquidazione della Cassa è disposta con accordo delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 2 su conforme decisione congiunta delle Ass. Naz. di categoria. Dovrà operarsi la messa in liquidazione, qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria e funzionale. In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni predette, provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dall'Organizzazione di parte industriale e tre dalle Organizzazioni di parte operaia, in ragione di uno per ciascuna; trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Latina.

Le anzidette organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della

Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato: il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza, di istruzione, a favore delle categorie edili, che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse. In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Latina, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

ART. 15
Modificazione dello statuto

Qualunque modifica del presente statuto deve essere deliberata dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 2 del presente accordo.

ART. 16
Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.